


Pubblicato il 12/10/2022

N. 12989/2022 REG.PROV.COLL.  
N. 10012/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 10012 del 2022, proposto da

Floriana Corvasce, rappresentata e difesa dagli avvocati Sofia Pasquino, Antonio Corvasce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Toscana Ufficio IX Ambito Territoriale per la Provincia di Lucca e Massa Carrara Sede, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Erica Piacenza, non costituita in giudizio;

***per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari***

- del decreto di esclusione prot. "m\_pi.AOOUSPLU.REGISTRO UFFICIALE.U.0001045.29-06-2022.h14:49, avente ad oggetto " L'esclusione dalla procedura concorsuale per l'istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di

cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ai sensi dell'art. 7 comma 8 dell'O.M. n. 112 del 06/05/2022. (GPS, ndr)”, emesso dal Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio IX - Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara, sede di Lucca, comunicato alla ricorrente in data 24/8/2022 mediante deposito sulla piattaforma telematica “Istanze online” del Ministero dell'Istruzione;

- della graduatoria provinciale definitiva per le supplenze (GPS), della provincia di LUCCA, del 24/08/2022;

- di ogni altro provvedimento presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Ufficio Scolastico Regionale Toscana e dell'Ufficio Scolastico Regionale Toscana Uff IX Ambito Territoriale per la Provincia di Lucca e Massa Carrara;

Visti gli artt. 13 e 15 cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2022 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con il ricorso odierno parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti dell'USR Toscana – Ambito Territoriale di Massa Carrara con cui è stata esclusa dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) in epigrafe per mancanza di valido titolo di accesso.

A tal proposito, si evidenzia come l'atto gravato sia stato adottato da una amministrazione regionale e che i relativi effetti sono destinati a prodursi esclusivamente in Toscana. In base all'art.13, comma 1, c.p.a. “*Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche*

*amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede”.*

Parte ricorrente censura la sopravvenuta esclusione dalle GPS, senza contestare le statuizioni contenute in atti statali. A venire in rilievo, dunque, sono prospettazioni relative ad asseriti vizi riconducibili all'attività procedimentale posta in essere dall'USR in questione, non figurando profili di illegittimità derivata imputabili ad atti statali presupposti, con conseguente impossibilità di applicazione della regola di cui all'art. 13, co. 3 c.p.a.

Per quanto precede, essendo oggetto di impugnazione un provvedimento emesso dall'USR Toscana, con effetti circoscritti a tale regione, ed in assenza di profili di doglianza riferibili ad atti ministeriali, si ritiene che la competenza per la presente controversia spetti al T.A.R. Toscana, innanzi alla quale il presente ricorso potrà essere riassunto, nel termine fissato dall'art. 15, comma 4, c.p.a.

Le spese di lite possono essere compensate in ragione della definizione in rito dell'odierna fase processuale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dichiara la propria incompetenza territoriale in favore di quella del T.A.R. Toscana, innanzi al quale il processo potrà essere riassunto ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Saponi, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Daniele Profili, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Daniele Profili**

**IL PRESIDENTE**

**Giuseppe Saponi**

**IL SEGRETARIO**